

**A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE
E CONSULENTI
L O R O S E D I**

Seriate, 25 ottobre 2023

Prot. N. 250/2023/FP/Im

Oggetto: 1) Nuova aliquota APE; 2) Nuovo contributo minimo APE; 3) Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori; 4) Percentuali in vigore dal 1°ottobre 2023; 5) Regolamento Fondo Prepensionamento

1) Nuova aliquota APE

A decorrere dal 1° ottobre 2023, l'aliquota APE attualmente vigente è **ridotta del 10%**, ed è, pertanto, pari al **3,33%**.

2) Nuovo contributo minimo APE

Facendo seguito all' accordo siglato dalle parti sociali in data 22 settembre 2022 e alla luce degli accordi del 21 settembre u.s., con particolare riferimento alle nuove aliquote contributive FNAPE, sono stati ridefiniti i parametri per il calcolo per il contributo minimo APE.

A decorrere dalla denuncia mensile di ottobre 2023, il sistema calcolerà automaticamente il contributo minimo APE come stabilito dai suddetti accordi: **soglia minima di 150 ore mensili e contributo minimo di 50,00 euro**.

Restano ferme le altre regole previste nella circolare n. 30 del 12 febbraio 2018.

3) Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori

In attuazione e in applicazione di quanto previsto dall'Allegato 2, *Protocollo formazione e sicurezza* del CCNL Ance-Coop-OO.SS. del 3 marzo 2022 e dall'Allegato IX *Protocollo formazione e sicurezza sul lavoro* del CCNL Associazioni artigiane-OO.SS. del 4 maggio 2022 è istituito a livello territoriale, il **Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori** alimentato da un'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro, sempre **con decorrenza 1° ottobre 2023**, pari allo **0,20%** della retribuzione imponibile.

Le risorse del fondo saranno destinate, **a decorrere 1° gennaio 2024**, al finanziamento delle seguenti prestazioni a favore dei datori di lavoro:

- a) incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile presso cui è iscritto l'operaio e previo svolgimento, attraverso gli Enti bilaterali del settore, da

parte del lavoratore, di un corso di formazione professionalizzante incluso nel catalogo formativo nazionale (CFN), non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- b) incentivo riconosciuto, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile, nel caso in cui l'impresa denunci nel sistema delle Casse Edili operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un terzo del totale degli operai in organico;
- c) un buono formazione pari ad euro 100 per ciascun operaio, da utilizzare per lo svolgimento di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN).

Si forniranno in futuro ulteriori informazioni in merito al Fondo territoriale per la qualificazione del settore e al catalogo formativo nazionale (CFN).

4) Percentuali in vigore dal 1° ottobre 2023

A seguito di quanto sopra riportato, a far data dal 1° ottobre 2023 la tabella generale delle contribuzioni è rettificata come segue:

Contributi in vigore dal 1° ottobre 2023	% imprese	% lavoratori	Totale
Ferie	8,5000	0,0000	8,5000
Gratifica Natalizia	10,0000	0,0000	10,0000
Totale lordo	18,5000	0,0000	18,5000
di cui in busta paga	-4,3000	0,0000	-4,3000
Totale accantonamenti da versare a Cassa Edile	14,2000	0,0000	14,2000
Anzianità Professionale Edile	3,3300	0,0000	3,3300
Fondo previdenza complementare	0,0800	0,0000	0,0800
Scuola Edile (compreso ex CPT)	1,5500	0,0000	1,5500
Quote servizio sindacato provinciale	0,7450	0,7450	1,4900
Quote servizio sindacato nazionale	0,2222	0,2222	0,4444
Totale servizio sindacale	0,9672	0,9672	1,9344
Contributo Cassa Edile	1,8750	0,3750	2,2500
Mutualizzazione	0,6000	0,0000	0,6000
Fondo Incentivo all'Occupazione (*)	0,1000	0,0000	0,1000
Fondo territoriale qualificazione del settore	0,2000	0,0000	0,2000
Fondo per la sicurezza	0,2200	0,0000	0,2200
Fondo Prepensionamenti	0,2000	0,0000	0,2000
Fondo Sanitario (*)	0,6000	0,0000	0,6000
Totale accantonamento	14,2000	0,0000	14,2000
Totale altri accantonamenti obbligatori	9,7222	1,3422	11,0644
Totale Contributi obbligatori	23,9222	1,3422	25,2644
Fondo Sanitario per gli impiegati	0,2600	0,0000	0,26000

(*) da calcolare su minimo di paga base, contingenza, EDR e indennità territoriale di settore

Riportiamo la tabella per il calcolo dei contributi INPS e INAIL:

Elementi su cui applicare la percentuale del 15% per il calcolo dei contributi INPS e INAIL	
Anzianità Professionale Edile	3,3300
Scuola Edile (compreso ex CPT)	1,5500
Contributo Cassa Edile	2,2500
Fondo Incentivo all'Occupazione	0,1000
Fondo territoriale qualificazione del settore	0,2000
Fondo per la sicurezza	0,2200
Fondo Prepensionamenti	0,2000
Totale	7,8500
Percentuale soggetta a contributi INPS/INAIL	15,0%
Aumento percentuale imponibile previdenziale INPS/INAIL	1,1775

Il contributo a carico delle imprese facenti parte del sistema associativo ANCE e provenienti da altre province, è pari all'**1,3%**; per le imprese della provincia di Bergamo e associate ad ANCE Bergamo, il contributo associativo è dello **0,50%**.

Per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo è previsto che il contributo di legge del 4% per la formazione del personale sia versato alla Cassa Edile territorialmente competente. Detto contributo è accantonato al netto del 3,32% del contributo stesso, versato direttamente al Fondo FORMATEMP a titolo di costi di gestione, pertanto, l'importo da versare alla Casse Edile è pari al **3,868%** delle retribuzioni utili ai fini del calcolo delle altre contribuzioni. È dovuto, infine, il contributo dello **0,30%** per le sospensioni di lavoro.

5) Regolamento Fondo Prepensionamento

Con riferimento alla prestazione destinata agli operai relativa al "Prepensionamento", le Parti Sociali nazionali hanno convenuto di apportare le seguenti modifiche, sperimentali, per il periodo 1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2026.

Fermo i restando i requisiti per l'accesso alla prestazione previsti dall'accordo nazionale del 10 settembre 2020, il comma 4 dell'art. 2 del suddetto accordo viene sostituito prevedendo le seguenti nuove possibilità di supporto da parte della Cassa:

- 24 mesi di integrazione al reddito + 24 mesi di contribuzione volontaria da considerarsi contestuali;
- 48 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
- 36 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

È aggiunta una nuova prestazione riguardante l'integrazione dell'importo Naspi che va riconosciuto al 100% dall'inizio del décalage in poi, fino a concorrenza con l'importo massimo previsto dalla stessa.



Il personale della Cassa Edile di Bergamo e della Scuola Edile di Bergamo è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Direttore
(Dott. Fabrizio Plebani)